



# CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

## ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 24-02-2019

**OGGETTO: DISCIPLINA TRAFFICO PROVVISORIA A SEGUITO DELLA VIABILITÀ A SENSO UNICO ALTERNATO, DISPOSTA DALL' ANAS SUL PONTE DELLA SCAFA.**

**Premesso** che, in data 23 febbraio 2019, a causa del cedimento del parapetto cementizio posto a sicurezza della carreggiata del Ponte della Scafa, al lato sinistro (direzione Ostia Lido), l'ANAS provvedeva a posizionare, per la stessa finalità, new jersey in cemento che restringevano la strada al punto di renderla percorribile solo in un senso;

**Che**, tale motivo, l'Anas disponeva il senso unico alternato, regolato da impianti semaforici mobili;

**Considerato** che, tale misura, necessaria fino al ripristino dell'iniziale stato dei luoghi, rende problematica la situazione viaria del territorio comunale e pertanto non consente di mantenere la consueta disciplina di traffico nelle strade afferenti al Ponte della Scafa e alla S.R. 296 della Scafa;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

**Visto** il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada);

**Visto** l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** la Statuto del Comune di Fiumicino;

**Vista** la documentazione agli atti d'ufficio;

### ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportati, la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi del trasporto pubblico urbano, dalle ore 05.00 del 25 febbraio 2019 fino a cessate esigenze:

- **obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono Via della Scafa in direzione Ostia Lido, in corrispondenza dell'intersezione con Via Monte Cadria, con apposizione di barriere fisse, nel tratto di via della Scafa compreso tra l'intersezione con Via Monte Cadria (esclusa) e S.R. 296 (Via dell'Aeroporto di Fiumicino);**
- **obbligo di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti Via Monte Cadria, in direzione Via della Scafa, in corrispondenza dell'incrocio con Via della Scafa;**
- **obbligo di proseguire dritto per i veicoli percorrenti la S.R. 296 (Via dell'Aeroporto di Fiumicino) in direzione Fiumicino, in corrispondenza dell'incrocio con Via Monte Cengio;**
- **obbligo di proseguire dritto per i veicoli percorrenti la S.R. 296 (Via dell'Aeroporto di Fiumicino) in direzione Ostia Lido, in corrispondenza dell'incrocio con Via Monte Cengio;**
- **chiusura mediante barriere fisse dell'attraversamento tra la S.R. 296 (Via dell'Aeroporto di Fiumicino) e Via della Scafa, in corrispondenza dell'intersezione con Via di Monte Cengio e Via Trincea delle Frasche;**
- **obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti Via Monte Cengio, con provenienza Via Redipuglia, all'intersezione con la S.R. 296 (Via dell'Aeroporto di Fiumicino);**
- **l'installazione sulla S.R. 296 (Via dell'Aeroporto di Fiumicino), prima dello svincolo per Fiumicino Sud e in direzione Municipio di Ostia, della segnaletica verticale di avviso di direzione obbligatoria per Ostia Lido;**
- **obbligo di proseguire diritto per i veicoli percorrenti la S.R. 296 (Via dell'Aeroporto di Fiumicino), provenienti da Ostia Lido, all'altezza dell'incrocio con Via della Scafa.**

E<sup>1</sup> fatto obbligo all'Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana di:

- collocare, nel rispetto del principio di coerenza (art. 30 Regolamento d'esecuzione al Codice della strada), e mantenere in efficienza fino al ripristino dello stato iniziale dei luoghi, la segnaletica stradale provvisoria per dare attuazione al dispositivo di disciplina traffico, compresa quella non specificatamente esplicitata nella presente ma che si renda necessaria in quanto collaterale. Con il termine segnaletica, si intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare. La segnaletica deve essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso;
- rimuovere o oscurare i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, e successivamente, ripristinare lo stato iniziale dei luoghi.

La Polizia Locale ha facoltà di adottare eventuali ulteriori obblighi e divieti, anche a parziale modifica della presente, qualora emergessero esigenze particolari al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà punito ai termini di legge.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Fiumicino e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

## **DISPONE**

- La massima diffusione della presente ordinanza, per garantire la capillare informazione alla cittadinanza.
- Che la presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza, venga inviata: al Comando di Polizia Locale, all'Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana e all'Area Edilizia e TPL; all'ANAS; all' Ares118; al Comando Provinciale dei VV.FF.; alle Forze dell'ordine e di pronto intervento/emergenza.
- che Il Comando della Polizia Locale e le Forze dell'ordine verifichino il rispetto della presente ordinanza sindacale.

Il Sindaco

f.to Sen. Esterino Montino

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005